

Da "dp.Venezia@pce.agenziaentrate.it" <dp.Venezia@pce.agenziaentrate.it>

A "associazioneecgenitorimartellago@pec.it" <associazioneecgenitorimartellago@pec.it>

Data martedì 17 novembre 2020 - 09:02

**REGISTRAZIONE STATUTO ASSOCIATIVO [ENTRATE|AGEDP-VE|REGISTRO
UFFICIALE|118647|17-11-2020][165343504|159606753]**

Invio di documento protocollato

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: REGISTRAZIONE STATUTO ASSOCIATIVO

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Allegato(i)

AGEDP-VE_118647_2020_1503.pdf (2 KB)

Segnatura.xml (1 KB)

InfoProtocollo.txt (0 KB)

Oggi alle ore 18,00 del 24/10/2020, giusti avvisi di convocazione, in Martellago, presso la ex-scuola elementare di Piazza Vittoria, si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Associazione Genitori Martellago.

Presenti i soci: FOSCO Elvis (con delega di PENZO Cristina e PAGANI Paolo), BROCCA Mattia Giuseppe (con delega di GIANNUZZI Maria Grazia e CARRARO Marco), VANIN Federico (con delega di SALBE Stefano e GRIMALDO Laura), NISKA Boscolo (con delega di BORSETTO Sara e ZUIN Oscar), VEDOVATO Gianluca (con delega di ZUIN Lunella e BRUSEGAN Federica), ROSSO Andrea (con delega di SEMENZATO Marco e MICHIELAN Raffaella).

All'assemblea ha assistito, SACCAROLA Andrea.

Il Presidente, VANIN Federico, chiama a fungere per la funzione di segretario VEDOVATO Gianluca.

Ordini del giorno:

- 1) esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario e della relazione morale relativa all'esercizio sociale 2019-2020;
- 2) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";
- 3) varie ed eventuali.

Dopo aver rammentato l'avvenuto adempimento di tutte le formalità necessarie per la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci ed a seguito di assemblea deserta in prima convocazione (fissata alle ore 17.00 presso le Opere Parrocchiali di Martellago) si è provveduto all'avvio (in seconda convocazione) dell'assemblea ordinaria dei soci che si è tenuta nel rigoroso rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, l'assemblea risulta validamente costituita.

Il Presidente ha avviato l'assemblea con i saluti di rito ed i ringraziamenti a tutti i soci per il difficile anno associativo a causa dell'epidemia Covid. Ha ricordato, poi, i punti all'ordine del giorno.

In merito al 1mo punto all'o.d.g.

Viene illustrato il rendiconto economico-finanziario per l'esercizio sociale 2019 / 2020 e della relativa relazione. Brevi interventi da parte dei soci ed analisi di alcune voci progettuali con approfondimenti e considerazioni. In esito, approvazione all'unanimità da parte dei soci.

In merito al 2do punto all'o.d.g.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo settore". Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Varie ed eventuali

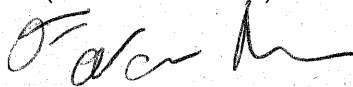
I soci discutono ed analizzano le modalità per la ripartenza del Pedibus.

^^^

L'assemblea si è conclusa alle ore 19,00 odierne previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(VANIN Federico)



IL SEGRETARIO

(VEDOVATO Gianluca)



STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. n.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<ASSOCIAZIONE GENITORI MARTELLAGO APS>>, avente la natura di Associazione di Promozione Sociale. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Castellana n.86/C, c/Studio Zeta S.r.l., nel comune di Martellago.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di proporre, promuovere ed organizzare iniziative per favorire:

- l'aggregazione delle famiglie;
- l'informazione, la formazione, la crescita umana e sociale, lo sviluppo culturale dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'attività, di cui sopra, che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è effettuata mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera u) del D.Lgs. n.117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera v) del D.Lgs. n.117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, , ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera w) del D.Lgs. n.117/2017,

A tal fine, in particolare, l'Associazione organizzazione eventi aggregativi a tema; opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi per la formazione della persona, anche attraverso corsi, incontri, conferenze, dibattiti e quant'altro.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n.117/17.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 24;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (*organo eventuale*, nominato al verificarsi delle condizioni di legge);
- Collegio di revisione (*organo eventuale* nominato al verificarsi delle condizioni di legge).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, ad eccezione, eventualmente, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione.

ART. 8 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 10 (Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. La composizione è, comunque, sempre stabilita in numero dispari.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce senza formalità di convocazione ogni qualvolta sia necessario.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 2 (due) anni. I suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

Il socio del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti alle riunioni del relativo consiglio per 3 volte in successione decade dalla carica (viene fatta salva, comunque, la conserva della qualifica di socio). La decisione è comunicata dal Presidente all'interessato senza formalità, ma con l'iscrizione in sede di verbale associativo.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri; rimane in carica 2 anni.

Le sue funzioni sono:

- collaborare col Presidente in tutte le attività di competenza dello stesso;

- partecipare alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- sostituire il presidente in caso di impedimento.

Art. 14 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri; rimane in carica 2 anni.

Il Tesoriere ha il compito di tenere la cassa corrente dei fondi dell'associazione.

Il Tesoriere, con firma disgiunta al Presidente, può compiere operazioni di spesa, effettuare depositi e prelievi, e in genere ogni operazione preventivamente autorizzata dal consiglio direttivo.

Art. 15 (Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri; rimane in carica 2 anni.

Il Segretario ha il compito di coadiuvare il consiglio direttivo nel tenere aggiornato il libro dei soci, inviare comunicazioni a tutti i soci, conservare il libro dei verbali.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs n.117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n.117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. n.383/2000.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 settembre al 31 Agosto. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n.117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n.117/2017.

ART. 24 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 25 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 26 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.